

Contratto collettivo di assicurazione mista, a premio unico e premi unici successivi, con rivalutazione del capitale collegata alla gestione separata GESAV

Condizioni di assicurazione



Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione.

Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 05/06/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

INDICE

DEFINIZIONI	4
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?.....	5
Art. 1 Oggetto del contratto	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazioni e garanzia	5
Art. 4 Clausola di rivalutazione	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?.....	7
Art. 5 Dichiarazioni	7
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia	7
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	8
Art. 7 Limiti e mezzi di versamento del premio	8
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	8
Art. 8 Durata.....	8
Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	9
Art. 10 Modifica delle condizioni del contratto.....	9
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	9
Art. 11 Recesso	9
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	9
Art. 12 Riscatto	9
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	9
Art. 13 Costi applicati.....	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	10
Art. 14 Beneficiari	10
Art. 15 Valuta contrattuale	10
Art. 16 Foro competente.....	10
Art. 17 Informativa dati personali	10
Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	10
ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESAV”	11

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione
Beneficiario	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto
Contraente	Cliente retail o professional, diverso dal consumatore individuale (inteso come la persona fisica che stipula per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale) che sottoscrive il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni previste dal contratto
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	Importo che il Contraente versa a Generali Italia
Proposta	Documento o modulo firmato dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate
Trattamento di Fine Mandato (TFM)	Somma percepita dall'amministratore/collaboratore al momento della cessazione del mandato

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

TFM è un contratto collettivo attraverso il quale il Contraente investe le somme corrispondenti al Trattamento di Fine Mandato (→ Definizioni) dei propri amministratori/collaboratori, Assicurati (→ Definizioni) intestatari di singole posizioni individuali.

TFM prevede un'assicurazione per la quale, in relazione a ciascuna posizione individuale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal Contraente (→ Definizioni) Generali Italia paga ai Beneficiari (→ Definizioni), al verificarsi degli eventi previsti al successivo Art. 3, una prestazione in forma di capitale in euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita nella gestione separata GESAV (→ Definizioni).

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede, con riferimento alle singole posizioni individuali, il versamento di:

- un **premio unico iniziale**
- eventuali **premi unici successivi**

di importo variabile, scelti liberamente dal Contraente **in relazione e nei limiti dell'ammontare del Trattamento di Fine Mandato** spettante ad ogni amministratore/collaboratore.

Ogni premio unico versato, ridotto del costo (→ Art.13) va a costituire il **capitale assicurato iniziale**. L'importo del premio versato viene indicato nelle singole quietanze.

Il capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio, incrementato delle rivalutazioni riconosciute alle ricorrenze annuali (Clausola di rivalutazione → Art. 4) e riproporzionato in seguito a eventuali pagamenti parziali, determina il **capitale assicurato**.

Generali Italia non può accettare il versamento di premi unici successivi se il Contraente trasferisce la propria sede legale in un Paese in cui Generali Italia non è autorizzata a svolgere attività assicurativa.

Art. 3 Prestazioni e garanzia

Il presente contratto prevede le seguenti **prestazioni** per i sotto riportati eventi.

- In caso di **vita dell'Assicurato**, Generali Italia paga:
 - alla **scadenza della posizione individuale**, il relativo capitale assicurato a tale data;
 - alla **risoluzione del rapporto di collaborazione** per qualsiasi causa, il relativo capitale assicurato a tale data.
- In caso di **decesso dell'Assicurato**, Generali Italia paga il maggior importo tra il capitale assicurato e la somma dei premi unici versati sulla sua posizione individuale.

Al verificarsi degli eventi sopra riportati, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un capitale almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

Art. 4 Clausola di rivalutazione

TFM prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito (nonché nel regolamento della gestione separata GESAV disponibile in allegato e su www.generali.it).

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia per la gestione dell'investimento finanziario, entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; ma per effetto della garanzia di restituzione (→ Art. 3), le prestazioni non possono essere inferiori ai capitali assicurati iniziali eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione annuale attribuita al contratto è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

Esempio:

Alla rivalutazione del 1° gennaio 2023, l'anno considerato va dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione attribuita in occasione di pagamenti di Generali Italia eseguiti in data diversa dal mese (gennaio) in cui cade la data di rivalutazione annuale, è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello del pagamento.

Esempio:

Se il pagamento è richiesto in data 20 marzo 2023, l'anno considerato va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Valore trattenuto

È così determinato:

Trattenuto minimo	1,00%
Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+0,02%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+0,02%

Esempio:

Il rendimento della gestione separata nell'ultimo anno è stato pari al 3,55%.

Il trattenuto sarà pari all'1,30% ($1,00\% + 0,02\% \cdot 15$, corrispondente al numero di intervalli di rendimento) e la rivalutazione riconosciuta sarà quindi pari al 2,25% ($3,55\% - 1,30\%$).

Rivalutazione annuale

Alla prima data (1° gennaio) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, il capitale assicurato iniziale, determinato dal premio unico iniziale e da eventuali premi unici successivi, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva rivalutazione annuale del contratto:

- il capitale assicurato complessivo alla data di rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra;
- ogni capitale assicurato iniziale, determinato da eventuali premi unici successivi alla data di rivalutazione annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione annuale stessa.

Per i pagamenti nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle date di rivalutazione annuale, l'ultima rivalutazione è calcolata per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e:

- la data di scadenza della posizione individuale, in caso di **prestazione a scadenza**;
- la data di pagamento, in caso di **riscatto parziale o totale**;
- la data di **risoluzione del rapporto di collaborazione** nel caso si verificasse tale evento;
- la data del **decesso** in caso nel caso si verificasse tale evento.

Ad ogni data di rivalutazione annuale, Generali Italia invia al Contraente il documento unico di rendicontazione del contratto contenente le seguenti informazioni:

- premi versati e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente;
- valore dei riscatti parziali pagati nell'anno di riferimento;
- valore del capitale assicurato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- valore di riscatto alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- rendimento annuo realizzato dalla gestione separata, rivalutazione attribuita con evidenza dei valori trattenuti, misura percentuale di rivalutazione.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il Contraente fornisce a Generali Italia l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione, precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e ammontare del premio da versare.

Il Contraente si impegna inoltre a fornire a Generali Italia ogni altro tipo di documentazione dalla stessa richiesta per l'inserimento degli assicurandi nel contratto collettivo o per il pagamento delle prestazioni garantite e per la corretta esecuzione del contratto.

Affinché Generali Italia possa pagare le prestazioni assicurate, il Contraente deve comunicare tempestivamente a Generali Italia stessa la cessazione del rapporto di collaborazione del proprio collaboratore/amministratore e deve trasmetterle contestualmente la documentazione necessaria in base alla casistica (**Richieste di pagamento a Generali Italia** → Art. 6).

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia e presuppone che la sede legale del Contraente sia ubicata in Italia, come dichiarato al momento della sottoscrizione.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui è stata trasferita la sede.

Il Contraente, nella persona del legale rappresentante, deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sull'eventuale sede legale o stabile organizzazione negli Stati Uniti d'America o in altro stato estero della società e sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera del titolare effettivo della stessa. Nel corso della durata del contratto il Contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia, comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia¹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- poteri di firma del legale rappresentante del Contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del Contraente (se non già presentato o scaduto);
- i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare i Beneficiari;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per **prestazione in caso di vita dell'Assicurato** (→ Art. 3, lett. a) vanno inoltre presentati:

- in caso di **cessazione del rapporto di collaborazione**: fotocopia della delibera assembleare di accettazione delle dimissioni.

Per **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** (→ Art. 3, lett. b):

- autocertificazione della morte dell'Assicurato sottoscritta da un erede² (oppure certificato di morte);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà³ (o atto notorio), da cui risulti se il dipendente ha lasciato o meno testamento, che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato e l'indicazione degli eredi testamentari e legittimi;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Per **riscatto** (→ Art. 12):

- lettera di richiesta del Contraente e consenso scritto al pagamento da parte degli Assicurati.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

² L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

³ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

In ogni caso il Contraente corrisponde il Trattamento di Fine Mandato agli Assicurati o ai loro aventi diritto assumendosene piena responsabilità ed in particolare provvedendo a trattenere, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, l'importo corrispondente alle imposte dovute dagli Assicurati.

Si precisa che le prestazioni assicurate dalla presente polizza in caso di decesso dell'Assicurato sono vincolate a favore del Contraente per l'importo dovuto alla stessa dai Beneficiari per il versamento delle ritenute di legge per il Trattamento di Fine Mandato. Generali Italia si impegna, pertanto, in caso di decesso dell'Assicurato, a non pagare alcun importo al Beneficiario sino alla concorrenza del suddetto credito senza il consenso del Contraente.

Generali Italia esegue i pagamenti, per il tramite del Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 7 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti per i singoli premi, fermo **il limite massimo pari all'ammontare del TFM spettante ad ogni amministratore/collaboratore**.

I premi possono essere versati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁴;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁵ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁶;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 8 Durata

La durata del contratto è stabilita in **5 anni**, dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Ciascuna posizione individuale nell'ambito del contratto collettivo ha **decorrenza dalla data di versamento del primo premio** ad essa riferito e **scadenza dopo 10 anni** da tale data.

Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdettato da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

⁴ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁵ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del pre-mio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁶ Vedi nota 4.

Proroga della scadenza delle posizioni individuali

Nel caso di proseguimento del rapporto di collaborazione dell'Assicurato presso il Contraente oltre la scadenza della posizione individuale, la scadenza stessa è posticipata di anno in anno fino alla data di risoluzione del rapporto di collaborazione e conseguente richiesta di pagamento, mediante il ricalcolo delle prestazioni garantite in base alla nuova data di scadenza.

Il Contraente può effettuare ulteriori versamenti di premio per la medesima posizione durante tutto il nuovo periodo.

Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia sottoscrive il contratto a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ Definizioni) sottoscritto dal Contraente.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nel contratto stesso.

Art. 10 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto, a mezzo comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al capitale assicurato (→ Art. 2) alla data di pagamento (→ Art. 4). Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 11 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? SÌ NO

Art. 12 Riscatto

Il Contraente può riscattare il contratto **trascorso almeno 1 anno dal primo premio versato e previo consenso degli amministratori/collaboratori interessati.**

E' facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto, se sono maturate le condizioni per esercitare il riscatto totale.

In caso di richiesta di riscatto totale o parziale da parte del Contraente, Generali Italia paga al Contraente stesso un importo pari al corrispondente capitale assicurato diminuito di una **commissione di riscatto del 2%**.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 13 Costi applicati

Costi gravanti sui premi

Su ciascun premio versato è applicato un caricamento pari al 5% del premio stesso.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 14 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni sono:

- a) in caso di **vita dell'amministratore/collaboratore intestatario della posizione**, l'Assicurato stesso;
- b) in caso di **decesso dell'amministratore/collaboratore intestatario della posizione**, i suoi eredi testamentari in parti uguali o, in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi in parti uguali.

Art. 15 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del Contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in Euro.
La valuta contrattuale è espressa in Euro.

Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁷.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

E-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 17 Informativa dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, di cui alla normativa sulla privacy (Regolamento UE N. 679/2016 - GDPR), predisposta da Generali Italia. Inoltre, se è previsto il trattamento dei dati particolari degli assicurati, il Contraente si impegna ad acquisire e trasmettere a Generali Italia il consenso degli assicurati al trattamento dei dati stessi. In questo caso il Contraente provvede ad adottare modalità di acquisizione e trasmissione di tali dati particolari, che non consentono al Contraente di prenderne visione e ne garantiscono la riservatezza.

Il Contraente si obbliga a tenere indenne Generali Italia da ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto di quanto sopra e, in ogni caso, dall'inosservanza della normativa sulla privacy da parte del Contraente stesso.

Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

⁷ Artt. 4 e 5 del D.lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione Separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4.

- **Investimenti obbligazionari**

L’investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

- **Investimenti immobiliari**

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

- **Investimenti azionari**

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Tipologia di investimento	Limite massimo
Investimenti obbligazionari	100%
Investimenti immobiliari	40%
Investimenti azionari	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.

L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.



*Marchio di Generali Italia S.p.A.

cattolica.it